



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 172 del 17/12/2014

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 novembre 2014, n. 2420

Limite di operatività da assegnare alle Amministrazioni Provinciali per fronteggiare gli interventi di soccorso nei territori colpiti da avversità atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale dal MIPAAF con i DD.MM. 04/01/2013 n. 168 e 08/04/2013 n. 6580.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, Dott. Fabrizio NARDONI, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario Istruttore, confermata dalla Dirigente del Servizio Alimentazione, riferisce quanto segue:

In seguito alla siccità verificatasi nel corso dell'anno 2012, nell'intero territorio della Regione Puglia, e della tromba d'aria verificatasi il 28/11/2012, nella provincia di Taranto, con deliberazioni di Giunta Regionale n. 2276 del 03/05/2011 e n. 287 del 25/02/2013 si è proceduto a richiedere, al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, la declaratoria degli eventi avversi nei territori danneggiati, per l'applicazione delle provvidenze di cui al decreto legislativo n. 102 del 29 marzo 2004 e s.m.i.

Il Ministero delle Politiche Agricole, sulla base della proposta formulata dalla Regione, ha emesso i DD.MM. 04/01/2013 n. 168, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 10 del 12 gennaio 2013, e 08/04/2013 n. 6580 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2013, di dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi, "siccità", verificatasi nel corso dell'anno 2012, (marzo agosto) nell'intero territorio della Regione Puglia, e della "tromba d'aria" verificatasi il 28/11/2012 nella provincia di Taranto.

Successivamente all'emissione dei suddetti Decreti di declaratoria, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con D.M. n. 24.781 del 12/12/2013, ha assegnato ed accreditato alla Regione Puglia, la somma complessiva di € 3.981.748,00. Le suddette risorse, con deliberazione di Giunta regionale n. 1772 del 06/09/2014, sono state iscritte in bilancio, sia nella parte entrate sul capitolo 2139000 formazione 2014 che nella parte spesa sul capitolo 114128, per € 119.452,00, D.M. declaratoria n. 6580/13, e sul capitolo 114129 per € 3.862.296,00 D.M. declaratoria n. 168/13, gestione residui di stanziamento 2014 con delibera di Giunta regionale n. 1772 del 06/09/2014.

Con il medesimo Decreto n. 24.781/13, il Ministero ha disposto che le Regioni, in relazione ai fabbisogni accertati a conclusione dell'istruttoria delle richieste di spesa, provvedono alla ripartizione delle somme assegnate tra le diverse tipologie di intervento previste dal decreto legislativo n. 102/2004.

Per utilizzare le suddette risorse, assegnate e accreditate con vincolo di destinazione, è necessario procedere al riparto fra le Amministrazioni provinciali interessate, delegate dalla legge regionale 24/90 ad esercitare le funzioni in materia di avversità atmosferiche, al fine di stabilire i limiti di operatività, entro i termini prescritti, in rapporto all'ammontare delle domande presentate, entro i termini prescritti, dalle imprese agricole, istruite o in corso d'istruttoria. In particolare, l'art. 6 della legge regionale n. 10 del 3/10/1989 ha stabilito che l'ammontare delle provvidenze concedibili agli aventi diritto non potrà superare in nessun caso l'ammontare delle risorse finanziarie messe a disposizione dallo Stato con i

provvedimenti di riparto, in relazione alle disponibilità del Fondo di Solidarietà Nazionale.

Poiché l'art. 16 del Decreto Legislativo 29/3/2004, n. 102 ha abrogato, tra l'altro, la legge 185/92 e s.m.i., tenuto conto di quanto disposto dall'art. 2 del D.M. 20267/09, conseguentemente spetta alle Regioni provvedere alla ripartizione delle somme tra le diverse tipologie di intervento previste dalla normativa vigente.

In particolare gli eventi calamitosi riguardano:

- 1) "Siccità" dal 01 marzo 2012 al 31 agosto 2012; provvidenze di cui all'art.5 comma 2 lettere c), d), nell'intero territorio regionale;
- 2) "Tromba d'Aria" del 28 novembre 2012 provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 (strutture aziendali) nel territorio dei comuni di Crispiano, Martina Franca e Statte provincia di Taranto.

Le risorse finanziarie assegnate ed accreditate dallo Stato con il D.M. n. 24.781/13, ammontanti complessivamente ad € 3.981.748,00 risultano notevolmente ridotte rispetto al fabbisogno richiesto dalle Amministrazioni delegate dalla legge regionale n. 24/90.

E' necessario, pertanto, procedere al riparto per territorio provinciale dei fondi disponibili in misura proporzionale ai danni accertati, dalle Amministrazioni Provinciali di Bari, BAT, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto, a mezzo dell'attività di istruttoria delle domande presentate dagli operatori agricoli.

Lo stesso criterio è applicato dallo stesso Ministero in sede di riparto tra le Regioni delle risorse disponibili recate dal Fondo di Solidarietà Nazionale.

A tal fine, si è determinato la percentuale di riparto per Provincia, in base ai danni accertati per territorio provinciale.

Di conseguenza, si propone di effettuare il riparto dei fondi assegnati ed accreditati dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, attribuendo a ciascuna Amministrazione provinciale il limite di operatività, tenuto conto dei seguenti criteri:

- 1) per gli interventi di cui all'art. 5 comma 2 lettere c) d) in base all'importo complessivo accertato, in sede di valutazione dei danni da parte degli Uffici periferici del Servizio Alimentazione, per ciascuna provincia interessata;
- 2) per gli interventi di cui all'art. 5 comma 3 (strutture aziendali) in base all'importo complessivo accertato in sede di valutazione dei danni da parte degli Uffici periferici del Servizio Alimentazione, per i comuni interessati della provincia di Taranto;

Pertanto, si propone di ripartire l'importo complessivo di € 3.981.748,00 a partire dalla stima dei danni relativi per ciascuna provincia sì da determinare l'aliquota come di seguito:

Di conseguenza, nel rispetto delle aliquote su determinate, si propone di eseguire il riparto dell'importo di € 3.981.748,00 assegnato e accreditato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con il D.M. n. 24.781/13, attribuendo a ciascuna Amministrazione Provinciale il sotto riportato limite di operatività:

L'effettivo trasferimento delle risorse attribuite a ciascuna Amministrazione Provinciale, avverrà nel rispetto del limite stabilito dal Patto di stabilità interno.

Si propone, infine, di stabilire che le Amministrazioni Provinciali nell'utilizzare le risorse relative ai suddetti limiti di operatività devono fare riferimento a ciascuna delle tipologie di intervento indicate nei decreti di declaratoria 04/01/2013 n. 168 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 10 del 12 gennaio 2013, e 08/04/2013 n. 6580, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2013, rispettando le seguenti priorità di finanziamento:

- a) operazioni di proroga delle esposizioni debitorie (art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 102/04);
- b) contributi in conto capitale per danni alle strutture aziendali (art. 5, comma 3), D.Lgs. n. 102/04).

Ultimata l'istruttoria delle domande secondo le procedure stabilite dalla legge regionale n. 24/90, le

Amministrazioni Provinciali, con apposito atto amministrativo, procederanno alla individuazione dei soggetti beneficiari, allegando elenco suddiviso per tipologia di intervento.

L'elenco deve riportare i seguenti elementi:

Contributi in conto capitale.

- 1) Cognome e Nome;
- 2) Codice Fiscale per le persone fisiche e Partita IVA per le persone giuridiche;
- 3) Importo contributo ammissibile;
- 4) Eventuale aliquota di riduzione;
- 5) Importo contributo ammesso.

Operazioni Creditizie

- 1) Cognome e Nome;
- 2) Codice Fiscale per le persone fisiche e Partita IVA per le persone giuridiche;
- 3) Istituto di credito;
- 4) Importo prestito autorizzato;
- 5) Tasso di riferimento applicato;
- 6) Tasso agevolato;
- 7) Concorso regionale agli interessi per le operazioni di proroga.

Il suddetto atto amministrativo, comprensivo dell'elenco dei beneficiari, deve essere trasmesso all'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Alimentazione.

Per quanto riguarda le operazioni creditizie, nel provvedimento relativo al rilascio del Nulla osta agli aventi diritto e agli Istituti di Credito, le Amministrazioni Provinciali dovranno fare esplicito riferimento al termine perentorio di giorni 300, per il perfezionamento delle operazioni creditizie.

Nel caso in cui le risorse finanziarie disponibili non sono sufficienti, l'entità del contributo sarà ridotta in misura proporzionale alle disponibilità finanziarie.

Per una corretta applicazione della normativa, si rammenta che la concessione del nulla osta, e conseguente perfezionamento dell'operazione creditizia relativa al consolidamento delle esposizioni debitorie, deve essere giustificato dalle attestazioni bancarie, dalle quali si deve evincere che tali esposizioni debitorie, scadute e non pagate, sono state poste in essere prima dell'evento avverso e scadenti entro l'annata agraria di riferimento dell'evento avverso. Si precisa, inoltre, che al fine di evitare compensazioni eccessive, l'importo dell'aiuto erogabile non deve superare il livello medio della produzione, durante il periodo normale, moltiplicato per il prezzo medio dello stesso periodo, da cui si deve sottrarre la produzione effettiva nell'anno in cui si è verificato l'evento, moltiplicata per il prezzo medio in quell'anno. Si fa presente, inoltre, che l'importo totale dell'aiuto non deve superare il danno effettivo subito dall'impresa agricola.

Qualora a seguito della definizione dell'iter istruttorio delle domande di intervento previste dai decreti di declaratoria si verificano delle economie rispetto al limite di operatività assegnato, le Amministrazioni Provinciali dovranno comunicare, con tempestività, l'eventuale importo residuo, al fine di consentire al Servizio Alimentazione di procedere, con apposito atto giuntale, ad una redistribuzione fra le Amministrazioni delegate delle risorse rese disponibili.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E S.M.E.I.”

La spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 3.981.748,00, trova copertura sui capitoli 114128 e 114129 del bilancio 2014;

All'impegno e liquidazione del concorso nel pagamento degli interessi agli Istituti di credito e all'accreditamento dei fondi alle Amministrazioni provinciali e comunali delegate, si farà luogo con successivi provvedimenti sulla base dei rendiconti bancari e delle richieste delle Amministrazioni

provinciali, in attuazione della legge regionale n. 24/90, nei limiti stabiliti dal Patto di stabilità interno.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall'art.4 - comma 4 - lettera k) della legge regionale n.7/97.

La Giunta

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, e dalla Dirigente del Servizio Alimentazione;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, e che qui si intendono integralmente richiamate, in ordine alle modalità e ai criteri di ripartizione dell'importo complessivo di € 3.981.748,00 per gli interventi a favore delle imprese agricole ricadenti nei territori danneggiati dagli eventi avversi dichiarati di carattere eccezionale con il DD.MM. 04/01/2013 n. 168, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 10 del 12 gennaio 2013, e 08/04/2013 n. 6580, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2013;

- di ripartire la citata somma di riportato:

- di stabilire che l'ammontare delle provvidenze concedibili agli aventi diritto non potrà superare in nessun caso l'ammontare delle risorse finanziarie messe a disposizione dallo Stato con i provvedimenti di riparto in relazione alle disponibilità del Fondo di Solidarietà Nazionale.

- di stabilire che le risorse assegnate con il presente provvedimento rappresentano il limite complessivo di operatività, per ciascuna Amministrazione Provinciale, entro cui devono essere contenute le richieste di accreditamento di fondi per i contributi previsti dalla normativa vigente e per il rilascio dei Nulla Osta provinciali per la concessione delle provvidenze creditizie;

- di stabilire che all'impegno e liquidazione del concorso nel pagamento degli interessi, agli Istituti di credito, e all'accreditamento dei fondi alle Amministrazioni provinciali e comunali si farà luogo con successivi provvedimenti, rispettivamente sulla base dei rendiconti bancari e delle richieste formulate dalle Amministrazioni provinciali, in attuazione della l.r. n. 24/90;

- di stabilire che le Amministrazioni Provinciali nell'utilizzare le risorse relative ai suddetti limiti di operatività devono fare riferimento a ciascuna delle tipologie di intervento indicate nei decreti di declaratoria 04/01/2013 n. 168, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 10 del 12 gennaio 2013, e 08/04/2013 n. 6580, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2013 rispettando le seguenti priorità di finanziamento:

a) operazioni di proroga e successivo consolidamento delle esposizioni debitorie (art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 102/04);

b) contributi in conto capitale per danni alle strutture aziendali (art. 5, comma 3), D.Lgs. n. 102/04).

- di stabilire che il perfezionamento delle operazioni creditizie dovrà avvenire entro il termine perentorio di giorni 300 dalla data del rilascio del nulla osta provinciale;
- di stabilire che qualora a seguito della definizione dell'iter istruttorio delle domande di intervento previste dai decreti di declaratoria si verificano delle economie rispetto al limite di operatività assegnato, le Amministrazioni Provinciali dovranno comunicare, con tempestività, l'eventuale importo residuo, al fine di consentire al Servizio Alimentazione di procedere, con apposito atto giuntale, ad una redistribuzione fra le Amministrazioni delegate delle risorse rese disponibili.
- di stabilire che, per eventuali variazioni compensative che si renderanno necessarie nell'ambito delle risorse assegnate, le Amministrazioni Provinciali dovranno presentare formale richiesta al Servizio Alimentazione. La relativa approvazione avverrà con Deliberazione di Giunta;
- di stabilire che nel caso in cui le risorse finanziarie disponibili non siano sufficienti, l'entità del contributo sarà ridotta in misura proporzionale alle disponibilità finanziarie;
- di incaricare il Servizio Alimentazione dell' Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, di trasmettere copia del presente provvedimento alle Amministrazioni Provinciali, delegate dalla l.r. n. 24/90 per gli adempimenti di propria competenza;
- di incaricare il Segretariato generale della Giunta di inviare copia del presente atto all'Ufficio del Bollettino per la sua pubblicazione nel BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, L.R. n. 28/01;
- di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola
